

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1930)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(VIGLIANESI)

NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Norme per la riscossione da parte dell'INAM del contributo dovuto per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati già dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto presso le quali operano casse di soccorso

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, ha attribuito all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie la competenza ad erogare l'assistenza suddetta in favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti, fra l'altro, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

L'onere per le prestazioni ai pensionati del settore dei pubblici servizi di trasporto era

posto a carico, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della citata legge n. 692 del 1955, del Fondo di previdenza di categoria — gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — il quale vi ha provveduto con la propria disponibilità e con una adeguata apposita maggiorazione del contributo previdenziale, secondo il disposto contenuto nell'articolo 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Ciò fino al primo gennaio 1964.

Infatti, l'articolo 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ha stabilito che, a decor-

rere dal primo gennaio 1964, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati fosse posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni suddette in condizioni di fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione del citato articolo 5 della legge n. 1443 del 1961, lo stesso articolo ha previsto la determinazione di una addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie.

In applicazione di dette disposizioni, il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, ha stabilito la misura dell'addizionale predetta che, nei riguardi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è stata fissata nel 3,80 per cento delle retribuzioni.

L'articolo 2 dello stesso decreto ha previsto che l'addizionale di cui trattasi deve essere versata direttamente dai datori di lavoro ai singoli enti o istituti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati, tranne nei casi in cui l'addizionale stessa si riferisca a lavoratori che, in attività di servizio, sono assicurati contro le malattie presso enti di diritto pubblico diversi da quelli cui l'addizionale si riferisce. In tale caso, la riscossione dell'addizionale deve essere effettuata da questi ultimi enti ed il relativo gettito versato agli istituti ed enti gestori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

I dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto possono essere assistiti contro le malattie, in costanza di rapporto di lavoro, da Casse di soccorso istituite ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni mentre, dopo il pensionamento, i dipendenti stessi rientrano nella competenza assistenziale dell'INAM secondo il disposto del sopra citato articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto presidenziale numero 2194 del 1963, le Casse suddette debbono riscuotere dalle aziende interessate la addizionale contributiva del 3,80 per cento delle retribuzioni versando poi all'INAM il relativo gettito.

Molte delle aziende interessate, presso le quali operano le cennate Casse di soccorso, nonchè le organizzazioni di categoria, hanno sollevato eccezioni in ordine all'applicabilità nei propri confronti del disposto contenuto nel decreto presidenziale n. 2194 del 1963 affermando di non essere tenute a versare all'INAM il contributo del 3,80 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati e sostenendo, al contrario, che la contribuzione per l'assistenza stessa doveva essere contenuta nei limiti dell'onere sostenuto per l'erogazione delle prestazioni ai pensionati della categoria.

Va, inoltre, rilevato che la Magistratura di merito investita della questione, con alcune sentenze ha accolto la tesi delle aziende pronunciandosi sia in senso contrario alla applicabilità del più volte citato decreto n. 2194 nei confronti delle aziende stesse, sia disattendendo per difetto di legittimazione le richieste dell'INAM a riscuotere direttamente l'addizionale di cui si tratta.

Tale situazione ha comportato per l'INAM una notevole flessione del gettito contributivo.

A ciò va aggiunto che, in presenza delle cennate controversie, parte delle aziende, pur provvedendo al versamento del contributo, hanno fatto riserva di richiederne la restituzione in sede definitiva di accertamento della ricorrenza dell'obbligo contributivo.

È sorta, pertanto, la necessità di risolvere il complesso problema su base legislativa, tenendo conto della circostanza che la normativa attualmente vigente in materia non è risultata di sufficiente chiarezza.

È stato ritenuto, peraltro, di non attribuire al disegno di legge un contenuto esclusivamente interpretativo delle citate norme. E ciò per motivi di opportunità in presenza delle cennate pronunce della Magistratura.

Di conseguenza, al fine di eliminare definitivamente ogni contestazione con l'unito disegno di legge si stabilisce l'attribuzione all'INAM, a far tempo dal primo periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1968, della diretta riscossione, nei confronti delle aziende presso le quali operano casse di soccorso, dell'addizionale contributiva di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui trattasi la quale, a decorrere dalla stessa data, è confermata nella misura del 3,80 per cento delle retribuzioni, già prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194 (articolo 1).

Per quanto riguarda, invece, il periodo pregresso (1° gennaio 1964 - 31 dicembre 1967) si è ritenuto di risolvere la questione attraverso una sanatoria, realizzata con un criterio che garantisca all'INAM il rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni ai pensionati della categoria.

A ciò si provvede, con il disegno di legge in esame, con la riliquidazione della contribuzione dovuta dalle aziende presso le quali operano Casse di soccorso, sulla base di una percentuale contributiva, determinata per ciascuno degli anni del predetto periodo.

Tali percentuali sono stabilite secondo una scala di variazione tale da garantire, appunto, la copertura dell'onere sostenuto dall'INAM per l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori del settore (art. 2).

Il provvedimento prevede, infine, il riferimento alle norme e modalità proprie della contribuzione generale INAM dei lavoratori in attività di servizio per quanto attiene la determinazione della base imponibile, l'accertamento e la riscossione delle contribuzioni disposte con gli articoli sopra illustrati (art. 3).

Un cenno particolare si ritiene opportuno in ordine ai criteri adottati per la determinazione delle aliquote di cui all'articolo 2 del provvedimento.

A tale riguardo, va preliminarmente rilevato che per la diretta valutazione delle predette aliquote, sarebbe stato necessario conoscere, per ciascun anno dal 1964 al 1967, i seguenti elementi:

a) costo dell'assistenza di malattia ai pensionati, ex dipendenti dalle aziende di pubblici esercizi di trasporto, presso le quali operano casse di soccorso per l'assistenza di malattia ai lavoratori in attività di servizio;

b) ammontare della massa salariale imponibile dei lavoratori in attività di servizio della categoria in questione.

Tali dati, però, non sono disponibili nè, d'altra parte, sarebbe facile la loro rilevazione, in quanto per il primo dato occorrerebbe effettuare una ricognizione, nell'arco di tempo considerato, delle pratiche di malattia, relative all'assistenza ai pensionati. Allo stesso modo per il secondo elemento, sarebbe necessario un analitico accertamento presso le aziende delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in servizio della particolare categoria.

Si è, pertanto, fatto ricorso, per il calcolo delle aliquote contributive richieste, ad un sistema indiretto di valutazione, che si fonda su alcune ipotesi ritenute sufficientemente attendibili ai fini del provvedimento.

Allo scopo è stata presa in considerazione la spesa che nel 1963, ultimo anno del periodo in cui era in vigore la precedente normativa sul finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ha rimborsato all'INAM per la assistenza di malattia erogata dallo stesso Istituto ai pensionati della categoria in tale anno.

Tale spesa è risultata pari allo 0,70 per cento del monte retributivo imponibile dei lavoratori in servizio del settore nel 1963.

Si è supposto, quindi, che il costo medio *pro capite* dell'assistenza di malattia ai pensionati ex dipendenti delle aziende autoferrotranviarie, presso le quali operano casse di soccorso per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio sia variato nella stessa misura del costo medio *pro capite* della medesima assistenza erogata ai pensionati di tutti i settori lavorativi.

Si è, altresì, assunto che le variazioni del numero dei pensionati e quelle del monte salari degli attivi della particolare categoria di cui si tratta siano state della stessa entità rispettivamente del numero dei pensionati e del monte salari degli attivi di tutto il settore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Sulla base di tali ipotesi è stata, quindi, variata per gli anni 1964-1967 la predetta

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aliquota dello 0,70 per cento, in vigore nel 1963:

a) in ragione diretta alla serie dei numeri indici (base: 1963 = 100) del costo medio annuo dell'assistenza di malattia ai pensionati di tutte le categorie produttive;

b) in ragione inversa alla serie dei numeri indici (base: 1963 = 100) relativi al numero medio di pensionati nel settore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

c) in ragione inversa alla serie dei numeri indici (base: 1963 = 100) relativi alle retribuzioni assoggettate a contribuzione al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Il predetto calcolo ha dato i seguenti valori di aliquote contributive per ciascuno degli anni a fianco segnati:

1964, 0,67 per cento;

1965, 0,73 per cento;

1966, 0,83 per cento;

1967, 0,96 per cento.

Il procedimento attraverso il quale si è pervenuti alle valutazioni riportate è contenuto nell'allegata tabella la quale espone, per ciascuno degli anni dal 1964 al 1967:

alla colonna (2) il costo medio annuo complessivo per l'assistenza di malattia ai pensionati. Tali costi si riferiscono a tutto il settore « pensionati » dell'INAM e sono stati calcolati assumendo a base i dati della

spesa esposti nei bilanci dell'Istituto. Essi sono comprensivi anche della quota parte di « spese generali di amministrazione ed altri oneri » calcolata applicando, all'onere relativo al totale delle prestazioni concesse agli assicurati del settore « pensionati » la percentuale — risultante per il complesso dei settori — delle « spese generali di amministrazione ed altri oneri » (al netto delle contribuzioni a favore dello SCAU) sul totale dei costi diretti di assistenza;

alla colonna (4) il numero medio delle pensioni in corso. Tali dati sono stati calcolati operando, per ciascuno degli anni considerati, la media aritmetica tra il numero delle pensioni in corso al 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento e lo stesso numero al 31 dicembre dell'anno precedente;

alla colonna (6) le retribuzioni assoggettate a contribuzione dovuta al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

alle colonne (3), (5) e (7) i numeri indici relativi ai dati di cui alle colonne precedenti prendendo a base il dato del 1963 fatto uguale a 100;

alla colonna (8) i coefficienti di proporzionalità occorrenti per la determinazione delle aliquote. Tali coefficienti sono stati ottenuti, secondo i criteri esposti, dividendo gli indici della colonna (3) per il prodotto di quelli delle colonne (5) e (7);

alla colonna (9), infine, le aliquote richieste ed esposte sopra.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI EX-DIPENDENTI DALLE AZIENDE
AUTOFERROTRANVIARIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANNI	Costo medio annuo compl. per ass. malattia pensionati	Numeri indici relativi col. 2 1963=100	Numero medio pensioni in corso	Numeri indici relativi col. 4 1963=100	Retribuzioni assoggettate a contribuz. dovuta al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasp.	Numeri indici relativi alla col. 6 1963=100	Coeff. di proporzionalità: si ottenuto indici col. 3 indici col. 5 x indici col. 7	Aliquota percentuale contr. per coprire i costi dell'assist. ai pensionati delle aziende autoferrotranv.
1963.....	28.946	100	40.476	100	128.446.896.283	100	100	0,70
1964.....	33.364	115	41.617	103	160.425.065.675	124	96	0,67
1965.....	39.089	135	42.962	106	176.110.344.249	137	104	0,73
1966.....	43.903	151	44.851	111	182.883.957.958	142	118	0,83
1967.....	50.928	175	46.601	115	189.249.842.250	147	137	0,96

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1968, il contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, stabilito per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, nella misura del 3,80 per cento delle retribuzioni, è versato direttamente all'Istituto anzidetto dalle aziende esercenti pubblici trasporti presso le quali operano Casse di soccorso istituite a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvederà alla riliquidazione del credito contributivo per il periodo 1964-1967 nei confronti delle aziende esercenti pubblici trasporti, i cui dipendenti in attività di servizio sono assistiti contro le malattie dalle Casse di soccorso istituite a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle seguenti aliquote contributive:

per l'anno 1964, 0,67 per cento delle retribuzioni imponibili;

per l'anno 1965, 0,73 per cento delle retribuzioni imponibili;

per l'anno 1966, 0,83 per cento delle retribuzioni imponibili;

per l'anno 1967, 0,96 per cento delle retribuzioni imponibili.

Relativamente al periodo compreso tra la data indicata al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono esonerate dal pagamento

del contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati qualora abbiano già versato detto contributo alle Casse di soccorso, le quali pertanto restano obbligate al versamento delle somme dovute all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo stesso.

Art. 3.

Per la determinazione della base imponibile, per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui agli articoli precedenti, si applicano le stesse norme e modalità previste per i contributi relativi all'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.